



CH-3003 Berna, UFSP

Destinatari:

- le autorità cantonali di esecuzione della legge sulle epidemie

Ns. riferimento: SIA
Berna, 9 giugno 2020

Istruzione dell'UFSP ai Cantoni del 9 giugno 2020:

Dichiarazioni concernenti la quarantena o l'isolamento secondo la legge sulle epidemie a causa della COVID-19

1. Scopo dell'istruzione

La presente istruzione serve ad armonizzare la procedura nel settore dei provvedimenti adottati nei confronti di singole persone per la prevenzione e la lotta al nuovo coronavirus (SARS-CoV-19). Si prefigge di garantire un'esecuzione uniforme in tutta la Svizzera. La presente istruzione intende garantire la disponibilità di dati aggiornati sul numero di persone che in Svizzera si trovano in isolamento o in quarantena su prescrizione medica a causa di un'infezione da SARS-CoV-19 o di un sospetto di malattia o di contagio.

2. Situazione iniziale

Nel quadro della *fase di contenimento*, i Cantoni hanno ricevuto dall'UFSP l'istruzione di effettuare un tracciamento dei contatti sistematico e di ordinare in modo sistematico misure di isolamento e quarantena e di controllarne il rispetto. L'articolo 35 capoverso 1 della legge del 28 settembre 2012 sulle epidemie (LEp; RS 818.101) prevede l'isolamento o la quarantena per le persone malate, contagiate o sospette contagiate. Le persone interessate possono, se necessario, essere ricoverate in un ospedale o in un altro istituto adeguato (art. 35 cpv. 2 LEp). Le autorità cantonali competenti ordinano i provvedimenti di quarantena e isolamento (art. 31 cpv. 1 LEp).

La rilevazione in tutta la Svizzera dei dati sui provvedimenti di quarantena e di isolamento adottati dai Cantoni e la loro trasmissione all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è parte integrante del monitoraggio durante la *fase di contenimento*. Il numero di persone in isolamento e in quarantena rappresenta un indicatore semplice e rilevante dello stato dell'attuazione del tracciamento dei contatti nella *fase di contenimento*; la sua notifica è utile alla pianificazione di Confederazione e Cantoni.

3. Basi legali per il coordinamento dell'esecuzione

Secondo l'articolo 77 LEp, La Confederazione vigila sull'esecuzione della legge da parte dei Cantoni e ne coordina i provvedimenti d'esecuzione per quanto vi sia un interesse a un'esecuzione uniforme. A tal fine può prescrivere ai Cantoni provvedimenti per un'esecuzione uniforme e obbligarli a informare la Confederazione sui provvedimenti d'esecuzione in caso di rischi per la salute pubblica (cfr. art. 77 cpv. 3 lett. c LEp). Quale autorità competente a livello federale, l'UFSP può emanare apposite istruzioni a tal fine.

4. Notifica di informazioni sui provvedimenti d'esecuzione e su ulteriori dati

Per garantire un'esecuzione uniforme, l'UFSP emana la presente istruzione:

1. I Cantoni sono tenuti a dichiarare all'UFSP il numero di persone che si trovano correntemente in isolamento o in quarantena su prescrizione medica a causa di una malattia da COVID-19 o di un sospetto di malattia o di contagio (art. 35 LEp). In concreto, dichiarano all'UFSP i seguenti dati:
 - a. il numero di persone che si trovano **in isolamento** (in ospedale, in istituto, a domicilio o nel luogo di soggiorno);
 - b. il numero di persone che si trovano **in quarantena** a causa di un sospetto di contagio;
 - c. il numero di persone che si trovano **in isolamento** in più rispetto al giorno precedente (incl. le persone che prima si trovavano in quarantena);
 - d. il numero di persone che sono entrate **in quarantena** nelle ultime 24 ore a causa di un sospetto di contagio; e
 - e. il numero di persone che sono passate dalla quarantena **all'isolamento** nelle ultime 24 ore.
2. La dichiarazione di cui al numero 1 avviene due volte la settimana, il martedì e il giovedì, e deve essere effettuata nel sistema d'informazione per le dichiarazioni (SID). L'UFSP mette a disposizione dei Cantoni un modello per la registrazione.
3. I dati sono pubblicati su Internet in forma aggregata come parte della situazione epidemiologica in Svizzera (art. 9 LEp; art. 14 dell' Ordinanza sulle epidemie del 29 aprile 2015; RS 818.101.1).
4. Se in via eccezionale la dichiarazione non è possibile, deve essere effettuata il giorno successivo.
5. Se entro la sera del giorno di cui al numero 4 non è stata effettuata alcuna dichiarazione, per il Cantone interessato viene registrata la dicitura «nessuna indicazione».
6. La presente istruzione entra in vigore l'11 giugno 2020.

Vi preghiamo di prendere atto della presente istruzione e di provvedere alla sua attuazione.

Distinti saluti

Il direttore



Pascal Strupler